



**PARERE MOTIVATO**

**n. 55 del 27 Marzo 2014**

(odg n.4 del 27/03/2014)

**OGGETTO:** Provincia di Padova – coordinatrice del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale del “Camposampierese” tra i Comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte e Villanova di Camposampiero.  
Rapporto Ambientale.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS  
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 23 del 21.01.2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che:
- i sotto elencati Comuni, costituenti l'unione di comuni “Federazione dei Comuni del Camposampierese”, aventi come capofila la Provincia di Padova, hanno approvato, con le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale il Documento Preliminare e lo schema di Accordo di Pianificazione:
    - Comune di Borgoricco: DGC n. 63 del 08.07.2005;
    - Comune di Campodarsego: DGC n. 116 del 08.07.2005;
    - Comune di Camposampiero: DGC n. 47 del 08.07.2005;
    - Comune di Loreggia: DGC n. 95 del 08.07.2005;
    - Comune di Massanzago: DGC n. 61 del 20.06.2006;
    - Comune di Piombino Dese: DGC n. 105 del 08.07.2005;
    - Comune di San Giorgio delle Pertiche: DGC n. 65 del 08.07.2005;



- Comune di Santa Giustina in Colle: DGC n. 50 del 08.07.2005;
- Comune di Trebaseleghe: DGC n. 41 del 08.07.2005;
- Comune di Villa del Conte: DGC n. 71 del 04.07.2006;
- Comune di Villanova di Camposampiero: DGC n. 83 del 08.07.2005.
- successivamente i sotto elencati Comuni, hanno riadottato, con le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale, il Documento Preliminare e lo schema di Accordo di Pianificazione:
  - Comune di Borgoricco: DGC n. 92 del 10/10/2011;
  - Comune di Campodarsego: DGC n. 139 del 12/10/2011;
  - Comune di Camposampiero: DGC n. 26/10/2011;
  - Comune di Loreggia: DGC n. 89 del 11/10/2011;
  - Comune di Massanzago: DGC n. 117 del 11/10/2011;
  - Comune di Piombino Dese: DGC n. 211 del 04/10/2011;
  - Comune di San Giorgio delle Pertiche: DGC n. 198 del 18/10/2011;
  - Comune di Santa Giustina in Colle: DGC n. 61 del 17/10/2011;
  - Comune di Trebaseleghe: DGC n. 91 del 26/10/2011;
  - Comune di Villa del Conte: DGC n. 79 del 18/10/2011;
  - Comune di Villanova di Camposampiero: DGC n. 81 del 13/10/2011.
- in data 23.04.12 è stato sottoscritto l'accordo di pianificazione tra Comuni e Provincia;
- in applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T.I., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee;
- i Comuni partecipanti al PATI hanno espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione;
- i Comuni partecipanti hanno adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale con le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale:
  - Comune di Borgoricco con DCC n. 44 del 29.12.12;
  - Comune di Campodarsego con DCC n.50 del 21.12.12;
  - Comune di Camposampiero con DCC n.56 del 27.12.12;
  - Comune di Loreggia con DCC n.51 del 29.12.12;
  - Comune di Massanzago con DCC n.59 del 21.12.12;
  - Comune di Piombino Dese con DCC n.64 del 21.12.12;
  - Comune di San Giorgio delle Pertiche con DCC n.50 del 27.12.12;
  - Comune di Santa Giustina con DCC n.43 del 22.12.12;
  - Comune di Trebaseleghe con DCC n.43 del 27.12.12;
  - Comune di Villa del Conte con DCC n.43 del 22.12.12;
  - Comune di Villanova di Camposampiero con DCC n.40 del 22.12.12.
- come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'Albo Pretorio dei Comuni, nei siti web Comunali, nel BURV, presso la Provincia di Padova e nei quotidiani: "Il Mattino" e "la Nuova" del 30.01.13;
- come da Dichiarazione prot n. 81620 del responsabile del procedimento di piano, entro i termini, sono pervenute n.4 osservazioni, 2 delle quali attinenti a questioni ambientali;
- successivamente i comuni partecipanti al PATI hanno riadottato parzialmente il PATI del Camposampierese limitatamente all'implementazione dell'elaborato



denominato "linee guida sulle buone pratiche in materia di paesaggio del graticolato romano" con le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale:

- Comune di Borgoricco con DCC n. 47 del 28/12/2013;
  - Comune di Campodarego con DCC n. 45 del 19/12/2013;
  - Comune di Camposampiero con DCC n. 54 del 23/12/2013;
  - Comune di Loreggia con DCC n. 44 del 28/12/2013;
  - Comune di Massanzago con DCC n. 65 del 19/12/2013;
  - Comune di San Giorgio delle Pertiche con DCC n. 50 del 28/12/2013;
  - Comune di Santa Giustina in Colle con DCC n. 60 del 23/12/2013;
  - Comune di Piombino Dese con DCC n. 50 del 28/11/2013;
  - Comune di Trebaseleghe con DCC n. 44 del 27/12/2013;
  - Comune di Villanova di Camposampiero con DCC n. 46 del 17/12/2013;
  - Comune di Villa del Conte con DCC n. 37 del 29/11/2013;
- a seguito della parziale riadozione, come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta riadozione del Piano in parola è stato affisso all'Albo Pretorio dei Comuni, nei siti web Comunali, nel BURV n. 10 del 24/01/2014, presso la Provincia di Padova e nei quotidiani: "Mattino di Padova" e sul "Gazzettino" del 24/01/2014;
- con dichiarazione del 26.03.2014 del Responsabile della Provincia di Padova Settore Attività Produttive – Pianificazione Territoriale e Urbanistica, è stato attestato che non sono pervenute osservazioni sulle "Linee guida per le buone pratiche in materia di paesaggio del graticolato romano" a seguito delle pubblicazioni degli avvisi di avvenuto deposito presso gli albi pretori comunali e provinciali e presso due quotidiani locali.

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- Nota prot. n.0017508/13 del 30.01.2013;
- Nota prot. n.101517 del 15.07.2013;
- Nota prot. n.132865 del 26.09.2013;
- Nota prot. n. 143532 del 17.10.2013;
- Nota prot. n. 8017/14 del 16.01.2014;
- Nota prot. n. 0042413/14 del 21.03.2014;
- Nota prot. n. 0044777/14 del 26.03.2014;

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica per la valutazione di Incidenza n. 37/2014 del 03/02/2014 con la quale è stato espresso un parere favorevole con prescrizioni;

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 27/03/2014 predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV.

**VISTA** la dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Piano che ha attestato che sono pervenute n. 4 osservazioni, due delle quali attinenti a questioni ambientali.

**VALUTATE** le osservazioni dichiarate aventi attinenza a questioni ambientali, per le quali si riporta lo seguente schema di sintesi:

NR. OSSERVAZIONE	DITTA PROPONENTE L'OSSERVAZIONE	PROTOCOLLO E DATA
2	GESUATO MARINO (Comune di Camposampiero)	n° 7271 del 22.04.2013



SINTESI OSSERVAZIONE		PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	PARERE DEL VALUTATORE
<p>Si richiede che il vincolo introdotto dall'art. 13.5.4 delle N.T., costituite dall'elaborato 6 del P.A.T.I. – i tracciati latenti delle strade romane devono essere mantenuti liberi da edificazione per una fascia di m 20 per lato – venga eliminato in presenza di "Ambiti di compromessa integrità paesaggistica", laddove dei "tracciati storico-archeologici latenti" non c'è alcun segno visibile/percettibile sul territorio, o, in subordine, ridotto in maniera significativa e in misura tale da risultare minore alla fascia di rispetto prevista per gli "Ambiti di buona integrità paesaggistica" per i quali è stata determinata in m 10,00 dall'art. 23.7.1 delle citate N.T..</p>		<p>I tracciati storici latenti ancorchè non visibili, sono certamente presenti all'interno del complesso sistema dell'agrocenturiato romano, così come individuati nella "Carta Archeologica del Veneto" e riportati nel PTRC vigente del 1992, e come tali, sulla scorta di numerosi P.R.G., il PATI tende a valorizzarli.</p> <p>Non vi è pertanto alcuna attinenza tra l'indicazione della fascia di rispetto dei tracciati latenti e la suddivisione del territorio in ambiti di buona o compromessa integrità paesaggistica, operata dal PATI.</p> <p>La disciplina normativa risulta, quindi, adeguata alle finalità di tutela e salvaguardia, e permette ai P.I., nel contempo, di valutare i casi specifici, nei quali disciplinare le fasce di rispetto.</p> <p>Con riferimento alla larghezza della fascia indicata dall'art. 23.7 (10 m) per le strade esistenti, si accoglie l'osservazione di riportare a coerenza le due citate norme, riconfigurando la fascia di rispetto di cui all'art. 13.5.4.</p> <p><i>"I tracciati latenti delle strade romane devono essere mantenuti liberi da edificazione per una larghezza di 6 m. corrispondente al massimo sedime storico stradale, oltre ad una fascia di rispetto di m. 10 per lato. Valgono le direttive indicate all'art. 23.7.1 3° capoverso. Laddove il tracciato latente intercetti i fabbricati esistenti e/o ambiti già destinati all'edificazione e/o infrastrutture/opere pubbliche o di interesse pubblico, sarà competenza del P.R.G. e/o P.I. disciplinare puntualmente le relative fasce di rispetto, limitatamente alle porzioni in sovrapposizione, valutando le singole specifiche casistiche."</i></p> <p><b>Parzialmente accolta</b></p>	<p>Si concorda con la controdeduzione all'osservazione.</p>
NR. OSSERVAZIONE	DITTA PROPONENTE L'OSSERVAZIONE		PROTOCOLLO E DATA
4	ASSOCIAZIONE GRUPPO AMBIENTE, ITALIA NOSTRA E CITTADINI DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE		n° 13370 del 29.05.2013
SINTESI OSSERVAZIONE		PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	PARERE DEL VALUTATORE
<p>1. L'osservante, nel merito delle previsioni di ampliamento delle aree produttive, chiede di riconsiderare l'entità degli ampliamenti e la scelta localizzativa degli stessi. Evidenzia che le stesse aree programmate dai Comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero e San Giorgio delle Pertiche, ammontano a circa 4.600.000 m<sup>2</sup> delle quali molte ancora inedificate e che parte del costruito si trova inutilizzato a causa della crisi economico-finanziaria. A tal proposito il PATI, non tiene in considerazione le esigenze e le problematiche del territorio, prevedendo ulteriori espansioni anziché nuove metodologie di approccio lavorativo per rilanciare lo sviluppo e l'occupazione.</p> <p>2. La previsione dell'espansione produttiva in Comune di San Giorgio delle Pertiche ricade in un</p>		<p>1. Il PATI recepisce le previsioni strategiche di lungo periodo della vigente ed adottata pianificazione territoriale (PTCP e PTRC) di accorpamento delle esigenze di sviluppo produttivo nei poli di rango provinciale, e la contestuale limitazione di quelle esistenti in zone produttive minori, che i P.I. potranno attuare o meno, previa applicazione dei meccanismi di perequazione territoriale.</p> <p><b>Non accolta</b></p> <p>2. Le previsioni del PATI sono state attentamente considerate dalla "Valutazione di Compatibilità Idraulica" sulla quale il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e il Genio Civile di Padova, si sono formalmente espressi favorevolmente con alcune prescrizioni. Oltre alle prescrizioni degli Enti competenti, la VCI contiene anche le relative mitigazioni idrauliche da osservare in fase attuativa.</p> <p><b>Non accolta</b></p> <p>3. Gli strumenti di pianificazione strategica (PATI/PAT) recepiscono le previsioni sovraordinate del P.P.V. e P.T.C.P., a differenza dei P.I. ove le nuove previsioni di</p>	<p>Si concorda con la controdeduzione all'osservazione.</p>



<p>territorio particolarmente fragile sotto il profilo idrogeologico, posta tra il Muson dei Sassi, Tergolino, Vandura, e Tergola.</p> <p>L'area se attuata potrebbe provocare conseguenze idrauliche negative nel centro abitato di San Giorgio delle Pertiche, e nelle frazioni di Caselle e Torre di Burri, recentemente oggetto di esondazioni e allagamenti.</p> <p>3. Si ritiene insostenibile per i costi di realizzazione il collegamento denominato "V5" tra la SR. n. 307 e la S.R. n. 308 (int. 72 P.P.V.) con il potenziamento di via Piovega, con l'attraversamento del Muson dei Sassi, che comporterà ulteriore impermeabilizzazione del territorio, per le quali esistono già valide alternative.</p>	<p>opere pubbliche si rapportano con il bilancio pluriennale comunale e il programma triennale delle opere pubbliche.</p> <p><b>Non accolta</b></p>	
---	---	--

**VISTA** la dichiarazione sottoscritta il 26.03.2014 dal Responsabile della Provincia di Padova Settore Attività Produttive – Pianificazione Territoriale e Urbanistica, che ha attestato che non sono pervenute osservazioni sulle "Linee guida per le buone pratiche in materia di paesaggio del graticolato romano" a seguito delle pubblicazioni degli avvisi di avvenuto deposito presso gli albi pretori comunali e provinciali e presso due quotidiani locali.

**CONSIDERATO** che:

- il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006;
- premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse rappresentano gli elementi che hanno meritato una particolare attenzione in fase di pianificazione;
- il Rapporto Ambientale del PATI ha opportunamente considerato nel complesso le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano. La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione;
- il Rapporto Ambientale, nel confermare i criteri assunti dal PATI, approfondisce gli obiettivi del Documento Preliminare evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NT, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi. La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata;
- in sede istruttoria sono state evidenziate alcune carenze valutative relative alla coerenza interna ed esterna, nonché sulle azioni strategiche individuate nel PATI. Il Valutatore ha prodotto dei documenti integrativi che hanno approfondito le tematiche del PATI, individuando le criticità ambientali e gli impatti sulle componenti ambientali derivanti dalle azioni strategiche e fornendo specifiche misure di accompagnamento progettuale, nonché delle linee guida sulle buone pratiche in materia di paesaggio del graticolato romano;
- il piano di monitoraggio fornito in sede di integrazione, dovrà essere inserito nel corpo normativo del PATI, oltre che nella Sintesi non Tecnica, allo scopo di poter assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano;



- la metodologia applicata alle strategie/azioni che potenzialmente potrebbero generare effetti negativi sul territorio, risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione;
- relativamente alle Norme Tecniche che riguardano il Sistema Produttivo, si dovrà prevedere l'integrazione di sottoporre alla Verifica di Assoggettabilità tutti i PUA nonché le eventuali varianti.

**RITENUTO** che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale, con le integrazioni fornite, sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME  
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006  
PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale del  
Camposampierese a condizione che siano ottemperate le seguenti

**PRESCRIZIONI  
PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO**

1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate e/o sostituite con tutte le eventuali prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con quanto individuato dal Valutatore nel Rapporto Ambientale nel merito delle mitigazioni e compensazioni previste a seguito delle azioni di Piano. Si dovranno inoltre richiamare le misure di accompagnamento progettuale e le linee guida sulle buone pratiche in materia di paesaggio del graticolato romano, rispettando quanto indicato nella nota prot. n. 0002437 del 11/02/2014 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto.
2. Il Piano di monitoraggio individuato nel Rapporto Ambientale dovrà essere inserito anche nelle Norme Tecniche, al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati e gli effetti cumulativi ancorché non direttamente derivanti dalle azioni di piano. Le azioni di Piano dovranno essere sottoposte a monitoraggio, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e, quindi, adottare le opportune misure correttive.
3. Vengano modificati gli articoli n. 19.2.3 e n.23.7 delle Norme Tecniche a seguito all'entrata in vigore della L.R. n.32 del 29 novembre 2013 art. 19 e all'accoglimento parziale dell'osservazione n.2 del 22.04.2013.
4. Le eventuali varianti previste dalle Norme Tecniche per il Sistema produttivo-commerciale-direzionale-ricettivo dovranno essere sottoposte alla Verifica di Assoggettabilità per le parti non valutate nel PATI, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006
5. La Valutazione di Incidenza del Piano si è conclusa con la Relazione Istruttoria n. 37/2014. Richiamando le valutazioni e considerazioni in essa contenute, si ritiene di prescrivere:
  - a. nell'attuazione di quanto previsto dalle N.T. del P.A.T.I., all'interno dei siti della rete Natura 2000, non dovranno mai essere interessate superfici occupate da habitat o habitat di specie;
  - b. all'interno dei siti della rete Natura 2000 considerati, al fine di tutelare gli habitat e specie



- faunistiche e floristiche di pregio, in sede di progettazione edilizia dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela dell'ambito naturalistico considerato. In base alla ricognizione effettuata il cantiere dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate;
- c. venga riformulato come segue il primo paragrafo dell'ART. 13.4 RETE NATURA 2000 – SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (S.I.C.) E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.):  
Trattasi di aree della rete Natura 2000, finalizzate alla salvaguardia e conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna presenti, di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Cee, ai D.P.R. 8 settembre 1997 e 12 marzo 2003 n° 357, al D.M. 3 aprile 2000, al D.M. 184/2007 e ss.mm.ii.;
- d. venga riformulato come segue l'ultimo paragrafo dell'ART. 13.4 RETE NATURA 2000 – SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (S.I.C.) E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.):  
I piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle N.T. del PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE DEL CAMPOSAMPIERESE (PD), dovranno prevedere sempre la verifica e il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui agli Artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- e. venga aggiunto un ultimo paragrafo all'ART. 24.2 RETE ECOLOGICA:  
Eventuali opere previste in corrispondenza della rete ecologica di cui al presente articolo non dovranno interferire sulle dinamiche fluviali e sulla continuità dell'ambiente fluviale e non dovranno alterare eventuali habitat di interesse comunitario, o habitat di specie presenti all'interno della Rete Natura 2000;
- f. venga riformulato come segue l'ART. 24.3 AREA NUCLEO (CORE AREA):  
Il P.A.T.I. recepisce le aree nucleo appartenenti alla rete ecologica provinciale e localizzate all'interno del territorio comunale, costituite dai siti della Rete Natura 2000 e dalle aree naturali protette, individuati ai sensi delle Direttive 2009/147/Cee e 92/43/Cee.  
I Comuni dovranno vietare qualsiasi intervento che possa favorire la frammentazione dell'area nucleo (*core area*) e dovranno prevedere, inoltre, il rispetto di quanto previsto dell'ART. 13.4 delle presenti N.T. In queste aree:  
- la realizzazione delle infrastrutture è subordinata a misure finalizzate a garantire la continuità ecologica e faunistica e al mantenimento della biodiversità;  
- l'attività agricola dovrà essere indirizzata al mantenimento della biodiversità complessiva;
- g. venga riformulato come segue il primo paragrafo dell'ART. 24.4 AMBITI DI CONNESSIONE NATURALISTICA:  
Il P.A.T.I. individua gli ambiti di connessione naturalistica, come ambiti di sufficiente estensione e naturalità, in continuità con le aree nucleo, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione. Gli ambiti così individuati e rappresentati nella tav. A.4 "Carta della trasformabilità" recepiscono le direttive programmatiche del P.T.C.P. e del P.T.R.C. e potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti in sede di P.A.T. e P.I., garantendo in ogni caso il mantenimento delle connessioni individuate dal P.A.T.I.;
- h. venga stralciato l'ultimo paragrafo dell'ART. 24.4 AMBITI DI CONNESSIONE NATURALISTICA;
- i. venga riformulato come segue il primo paragrafo dell'ART. 24.5 CORRIDOI ECOLOGICI PRINCIPALI:  
Si definiscono corridoi ecologici principali gli ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione



- di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione e fungendo da collegamento fra elementi che strutturano la Rete ecologica (*core areas, stepping stones*, corridoi di livello provinciale, ecc.), o che abbiano valenza di connessione sovra comunali;
- j. venga riformulato come segue il terzo paragrafo dell'ART. 24.5 CORRIDOI ECOLOGICI PRINCIPALI:  
In corrispondenza dei corridoi ecologici, dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua, che potrebbero fungere da habitat di specie;
- k. venga riformulato come segue il primo paragrafo dell'ART. 24.6 CORRIDOI ECOLOGICI SECONDARI:  
I corridoi ecologici secondari interessano ambiti di estremo valore naturalistico, accresciuto dal loro carattere di residualità, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione;
- l. venga riformulato come segue il terzo paragrafo dell'ART. 24.6 CORRIDOI ECOLOGICI SECONDARI:  
In corrispondenza dei corridoi ecologici, dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua, che potrebbero fungere da habitat per specie identificate come potenzialmente presenti;
- m. venga riformulato come segue il primo paragrafo dell'ART. 24.7 ISOLE AD ELEVATA NATURALITÀ (STEPPING STONES):  
Il P.A.T.I., individua le principali aree boscate presenti nel territorio comunale con funzioni di *stepping stone*, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura discontinua, anche diffusa, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione;
- n. venga stralciato il terzo paragrafo dell'ART. 24.7 ISOLE AD ELEVATA NATURALITÀ (STEPPING STONES);
- o. il titolo dell'ART. 24.8 BARRIERE INFRASTRUTTURALI E OPERE DI MITIGAZIONE COLLEGATE, venga modificato come segue:  
ART. 24.8 BARRIERE INFRASTRUTTURALI E OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE COLLEGATE;
- p. all'interno dell'ART. 24.8 BARRIERE INFRASTRUTTURALI E OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE COLLEGATE, dopo il termine "mitigazione/i", venga sempre aggiunto il termine "ambientale/i";
- q. venga riformulato come segue l'ART. 27 VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE:  
Relativamente agli effetti che l'attuazione del Piano potrebbe avere sui siti della rete Natura 2000 considerati, nell'attuazione di quanto previsto dalle N.T., dovrà essere sempre previsto il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza ai sensi degli Artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- r. dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i corridoi ecologici così come cartograficamente rappresentati nelle tavole del P.A.T.I. in oggetto e che potrebbero fungere da habitat di specie;
- s. nella progettazione definitiva di infrastrutture in grado di generare barriere infrastrutturali, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:
- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
  - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di



sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;

- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;

6. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
7. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata in relazione a quanto sopra esposto nonché con il Piano di Monitoraggio fornito in sede istruttoria.
8. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
9. I Comuni aderenti al PATI dovranno provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato nonché con quanto contenuto nei pareri degli Enti competenti in materia, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di redazione attuazione dei PAT/PI di ogni singolo Comune**, occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

10. Dovranno essere valutati tutti gli effetti derivanti dalle azioni proprie del PAT/PI nonché quelli derivanti dalle tematiche del PATI.
11. Dovranno essere recepite tutte le prescrizioni e le Direttive imposte dalle NT del PATI.
12. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
13. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
14. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011 saranno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT/PATI, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.
15. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel Rapporto Ambientale, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi.

*Il Presidente*

*della Commissione Regionale VAS*  
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

*Il Direttore della Sezione Coordinamento*  
Commissioni (VAS – VINCA – NUUV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

*Il presente Parere si compone di 9 pagine*



*Ministero dei beni e delle attività culturali  
e del turismo*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI  
DEL VENETO

MBAC-DR-VEN  
DIR-UFF  
0002437 11/02/2014  
CI 34.02.01/1

*Allegati 1*

Al Comune  
Piazza Europa, 1  
35011 CAMPODARSEGO (Padova)

COMUNE DI CAMPODARSEGO  
Protocollo Generale: Arrivo  
20140001927 12-02-2014  
SERVIZI TECNICI  
Cat 10 Cla 10 Fas 0 N. All. 0  
\* 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \*

*Risposta al foglio del 17 ottobre 2013*

*Servizio N. 14426*

OGGETTO: Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 146, 149 e 167, comma 4 - Quesito.-

A riscontro della nota a margine rubricata, con la quale codesto Comune ha rappresentato alla scrivente la "difficoltà di valutare la rilevanza paesaggistica e la percepibilità di taluni interventi eseguiti in difformità dai titoli autorizzativi rilasciati", manifestando l'intenzione, in accordo con le municipalità aderenti alla Federazione dei Comuni del Camposampierese, di redigere un documento d'indirizzo finalizzato ad una individuazione preventiva delle c.d. opere suscettibili di ingenerare alterazioni "impercepibili" dello stato dei luoghi, si trasmette l'unito parere prot. 2534 del 5 febbraio 2014 dell'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, all'uopo interpellato dalla scrivente.-

Il Direttore regionale  
(arch. Ugo SORAGNI)

RDL/LMu



Ca' Michiel dalle Colonne - Cannaregio 4314 - Calle del Duca - 30121 VENEZIA - tel. +39 041 3420101 fax +39 041 3420122

e-mail [dr-ven@beniculturali.it](mailto:dr-ven@beniculturali.it) - [mbac-dr-ven@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dr-ven@mailcert.beniculturali.it) - [www.veneto.beniculturali.it](http://www.veneto.beniculturali.it)



RICEVUTO IL

*Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo*

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n.

Roma,

MBAC-UDCM  
LEGISLATIVO  
0002534-05/02/2014  
Cl. 02.01 00/64.62

02.14

Alla Direzione regionale per i  
beni culturali e paesaggistici del  
Veneto - Cannaregio 4314 -  
Calle del Duca  
30121 VENEZIA

OGGETTO: Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 146, 149 e 167,  
comma 4 - risposta a quesito

Si riscontra la nota di codesta Direzione regionale del 16 dicembre scorso, prot. n. 21477, con la quale si rappresenta quanto espresso dal Comune di Campodarsego (Padova), relativamente al requisito della "percepibilità" di opere o lavori in relazione alle disposizioni degli articoli 146, 149 e 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Detto Comune ha posto, in particolare, l'attenzione sulla difficoltà di valutare la rilevanza paesaggistica e la percepibilità di taluni interventi edilizi, tanto di quelli eseguiti in difformità dai titoli autorizzativi rilasciati, quanto per quelli realizzati senza titolo paesaggistico, produttivi degli stessi effetti sul paesaggio dal punto di vista della loro percepibilità, ravvisando, di conseguenza, la necessità di "regolamentare" l'individuazione di "parametri [...] atti a quantificare il limite massimo ammissibile entro il quale si possa affermare la non percepibilità dell'intervento".

Al riguardo la suddetta Amministrazione comunale ha manifestato l'intenzione, in accordo con i Comuni facenti parte della Federazione dei Comuni del Camposampierese, di redigere un documento di indirizzo finalizzato ad una valutazione oggettiva di tutte quelle opere c.d. "minori", la cui realizzazione non costituisca una alterazione percepibile dei luoghi.

34.02.01

MBAC-DR-VEN  
DIR-UFF  
0002100 06/02/2014



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

UFFICIO LEGISLATIVO

Al riguardo, si ritiene che la mancanza in capo ai Comuni di potestà regolamentare in materia di tutela paesaggistica comporta che gli stessi, nel caso di specie, al fine di dare carattere di omogeneità all'attività cui sono preposti, possono emanare esclusivamente atti a rilevanza interna, quali, ad esempio, la circolare esplicativa, con i quali fornire criteri indicativi ai propri uffici, ferma restando la necessità di valutare i singoli casi e l'obbligo, nei casi dubbi, di inoltrare l'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica alla competente Soprintendenza, la quale si pronuncerà sulla rilevanza paesaggistica o meno dell'intervento in esame, tenendo conto dei valori paesaggistici del luogo espressi nel decreto di vincolo o nei piani paesistici.

IL CAPO DELL'UFFICIO  
(Cons. Paolo Carpentieri)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Carpentieri', written over the typed name.